

lungo la strada principale, e realizzati in ogni parte (incluse quindi: la piantumazione dell'alberatura, gli impianti di irrigazione, di illuminazione, etc.) prima del rilascio del certificato di agibilità e secondo il progetto esecutivo allegato al progetto. Lo spazio a verde attrezzato deve contenere: almeno un albero di medio fusto ogni 25 mq e un albero d'alto fusto ogni 125 mq, vialetti, pergolati, panchine, impianto di irrigazione e di illuminazione. Il parcheggio deve contenere almeno un albero di medio e/o alto fusto ogni 30 mq di superficie.

La sistemazione del suolo deve avvenire nel rispetto dell'orografia esistente; muri di recinzione ed eventuali muri di contenimento di terrazzamenti dovranno essere realizzati o rivestiti in muratura. I percorsi interni, carrabili o pedonali, devono essere pavimentati con terreno stabilizzato permeabile eventualmente ricoperto di ghiaia o, in alternativa, pavimentati con pietra e/o cotto siciliano.

Inoltre tutti gli edifici da realizzarsi in ognuna delle sottozone debbono rispettare le seguenti norme relative alle distanze:

- distanza tra edifici:

- 1)  $D_e \geq ml\ 10,00$  tra edifici di fondi diversi, in aderenza tra edifici dello stesso fondo per gli edifici di cui ai punti a), c) e d);
- 2)  $D_e \geq ml\ 20,00$  tra edifici di fondi diversi, in aderenza tra edifici dello stesso fondo per gli edifici di cui al punto b);

- distanza dai confini:

- 1)  $D_c \geq ml\ 7,50$  o in aderenza ad eventuali edifici preesistenti costruiti lungo il confine di proprietà per gli edifici di cui ai punti a), c) e d);
- 2)  $D_c \geq ml\ 10,00$  o in aderenza ad eventuali edifici preesistenti costruiti lungo il confine di proprietà per gli edifici di cui al punto b);

- distanza dalle strade:

$D_s \geq ml\ 7,50$  e comunque non inferiore a quelli fissati dall'art. 26 del DPR n° 495 del 16/12/92.

Oltre alla nuova edificazione, che si attua a seguito di singola concessione edilizia, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della L.R. n° 71/78, nonché, ai sensi dell'art. 10 della L.N. 37/85, il cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti per gli scopi previsti nelle singole sottozone.

Sono vietate le lottizzazioni ed il sub-frazionamento dei fondi in lotti inferiori a **10.000 mq.** a meno che nei casi di divisione ereditaria, e/o esigenze di carattere culturale.

Nel territorio agricolo possono essere altresì realizzati, nel rispetto delle prescrizioni della normativa di settore, vasche di irrigazione, pozzi, acquedotti e serbatoi idrici, isole ecologiche, impianti di depurazione e fognature, centrali elettriche, discariche di rifiuti ed inerti, impianti per la nettezza urbana e simili. Possono inoltre essere realizzati stradelle di penetrazione agricola ed interventi di ammodernamento della viabilità esistente, per il loro allargamento fino alla sezione pari a ml 8,00 e per la razionalizzazione del tracciato (per la sistemazione di curve e di livellette, per la realizzazione di innesti e di tratti di collegamento, ...).

strada principale, e realizzati in ogni parte (incluse quindi: la piantumazione dell'alberatura, gli impianti di irrigazione, di illuminazione, etc.) prima del rilascio del certificato di agibilità e secondo il progetto esecutivo allegato al progetto. Lo spazio a verde attrezzato deve contenere: almeno un albero di medio fusto ogni 25 mq e un albero d'alto fusto ogni 125 mq, vialetti, pergolati, panchine, impianto di irrigazione e di illuminazione. Il parcheggio deve contenere almeno un albero di medio e/o alto fusto ogni 30 mq di superficie.

La sistemazione del suolo deve avvenire nel rispetto dell'orografia esistente; muri di recinzione ed eventuali muri di contenimento di terrazzamenti dovranno essere realizzati o rivestiti in muratura. I percorsi interni, carrabili o pedonali, devono essere pavimentati con terreno stabilizzato permeabile eventualmente ricoperto di ghiaia o, in alternativa, pavimentati con pietra e/o cotto siciliano.

Inoltre tutti gli edifici da realizzarsi in ognuna delle sottozone debbono rispettare le seguenti norme relative alle distanze:

- distanza tra edifici:

- 1)  $D_e \geq ml\ 10,00$  tra edifici di fondi diversi, in aderenza tra edifici dello stesso fondo per gli edifici di cui ai punti a), c) e d);
- 2)  $D_e \geq ml\ 20,00$  tra edifici di fondi diversi, in aderenza tra edifici dello stesso fondo per gli edifici di cui al punto b);

- distanza dai confini:

- 1)  $D_c \geq ml\ 7,50$  o in aderenza ad eventuali edifici preesistenti costruiti lungo il confine di proprietà per gli edifici di cui ai punti a), c) e d);
- 2)  $D_c \geq ml\ 10,00$  o in aderenza ad eventuali edifici preesistenti costruiti lungo il confine di proprietà per gli edifici di cui al punto b);

- distanza dalle strade:

$D_s \geq ml\ 7,50$  e comunque non inferiore a quelli fissati dall'art. 26 del DPR n° 495 del 16/12/92.

Oltre alla nuova edificazione, che si attua a seguito di singola concessione edilizia, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della L.R. n° 71/78, nonché, ai sensi dell'art. 10 della L.N. 37/85, il cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti per gli scopi previsti nelle singole sottozone.

Sono vietate le lottizzazioni ed il sub-frazionamento dei fondi in lotti inferiori a **5.000 mq.** a meno che nei casi di divisione ereditaria, e/o esigenze di carattere culturale.

Nel territorio agricolo possono essere altresì realizzati, nel rispetto delle prescrizioni della normativa di settore, vasche di irrigazione, pozzi, acquedotti e serbatoi idrici, isole ecologiche, impianti di depurazione e fognature, centrali elettriche, discariche di rifiuti ed inerti, impianti per la nettezza urbana e simili. Possono inoltre essere realizzati stradelle di penetrazione agricola ed interventi di ammodernamento della viabilità esistente, per il loro allargamento fino alla sezione pari a ml 8,00 e per la razionalizzazione del tracciato (per la sistemazione di curve e di livellette, per la realizzazione di innesti e di tratti di collegamento, ...).



Indipendentemente dalla consistenza del fondo è concessa la demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti, già realizzati alla data di presentazione del presente piano, nello stesso fondo sempreché non si aumenti la superficie coperta e l'altezza non superi i ml 7,00 e nel rispetto delle destinazioni d'uso della relativa zona. La consistenza del manufatto e la data della sua realizzazione va dimostrata con atto certo o con perizia giurata.

Nel territorio agricolo può essere altresì realizzato per il collegamento con Forza d'Agrò un impianto di cremagliera, funivia o simile, completo dei relativi edifici, previa redazione di uno studio di fattibilità e di uno studio di impatto ambientale.

Si distinguono nelle tre sottozone E1, E2 ed E3, in ognuna delle quali è possibile realizzare, in aggiunta agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della L.R. 71/78, esclusivamente gli interventi riportati nel relativo articolo, sempre entro i limiti di edificabilità imposti dall'art. 15 della L.R. 78/76.

#### **art. 37 - Zone agricole E 1**

La zona E1 interessa quelle aree ad esclusiva destinazione agricola con possibilità di interventi per l'agriturismo. In essa sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui ai punti a), b), c), d1) e d2) del precedente art. 36.

#### **art. 38 - Zone agricole E 2**

La zona E2 interessa quelle aree che lo studio geologico classifica come instabili e che necessita per tanto di interventi di risanamento idrogeologico. In essa sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui ai punti a) e c) del precedente art. 36.

#### **art. 39 - Zone agricole E 3**

La zona E3 interessa quelle aree destinate alla agricoltura, prevalentemente pianeggianti o poco acclivi, aventi anche suscettività per il tempo libero, nelle quali in aggiunta alla prevalente attività agricola, sono possibili interventi per l'agriturismo e per il tempo libero; in essa sono ammessi gli interventi di cui ai punti a), b), c), d1, d2), d3) e d4) del precedente art. 36.

In aggiunta alle possibilità edificatorie per gli interventi di cui ai punti a) e c), per gli interventi di cui ai punti d1, d2), d3) e d4) è possibile realizzare una cubatura massima corrispondente all'I.E.F. pari a 0,1 mc/mq. Nel caso di realizzazione interventi di cui al punto b) è esclusa la possibilità della realizzazione degli interventi di cui ai punti d1, d2), d3) e d4).

L'attività edificatoria per ogni tipo di intervento deve essere regolata nel rispetto della normativa di settore.

Nei piccoli nuclei rurali caratterizzati da aggregazioni edilizie site lungo la strada provinciale n° 12 per Limina vengono individuate le sottozone E3.1a e E3.1b.

Indipendentemente dalla consistenza del fondo è concessa la demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti, già realizzati alla data di presentazione del presente piano, nello stesso fondo sempreché non si aumenti la superficie coperta e l'altezza non superi i ml 7,00 e nel rispetto delle destinazioni d'uso della relativa zona. La consistenza del manufatto e la data della sua realizzazione va dimostrata con atto certo o con perizia giurata.

Nel territorio agricolo può essere altresì realizzato per il collegamento con Forza d'Agrò un impianto di cremagliera, funivia o simile, completo dei relativi edifici, previa redazione di uno studio di fattibilità e di uno studio di impatto ambientale.

Si distinguono nelle tre sottozone E1, E2 ed E3, in ognuna delle quali è possibile realizzare, in aggiunta agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della L.R. 71/78, esclusivamente gli interventi riportati nel relativo articolo, sempre entro i limiti di edificabilità imposti dall'art. 15 della L.R. 78/76.

#### **art. 37 - Zone agricole E 1**

La zona E1 interessa quelle aree ad esclusiva destinazione agricola con possibilità di interventi per l'agriturismo. In essa sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui ai punti a), b), c), d1) e d2) del precedente art. 36.

#### **art. 38 - Zone agricole E 2**

La zona E2 interessa quelle aree che lo studio geologico classifica come instabili e che necessita per tanto di interventi di risanamento idrogeologico. In essa sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui ai punti a) e c) del precedente art. 36.

#### **art. 39 - Zone agricole E 3**

La zona E3 interessa quelle aree destinate alla agricoltura, prevalentemente pianeggianti o poco acclivi, aventi anche suscettività per il tempo libero, nelle quali in aggiunta alla prevalente attività agricola, sono possibili interventi per l'agriturismo e per il tempo libero; in essa sono ammessi gli interventi di cui ai punti a), b), c), d1, d2), d3) e d4) del precedente art. 36.

In aggiunta alle possibilità edificatorie per gli interventi di cui ai punti a) e c), per gli interventi di cui ai punti d1, d2), d3) e d4) è possibile realizzare una cubatura massima corrispondente all'I.E.F. pari a 0,1 mc/mq. Nel caso di realizzazione interventi di cui al punto b) è esclusa la possibilità della realizzazione degli interventi di cui ai punti d1, d2), d3) e d4).

L'attività edificatoria per ogni tipo di intervento deve essere regolata nel rispetto della normativa di settore.

Nei piccoli nuclei rurali caratterizzati da aggregazioni edilizie site lungo la strada provinciale n° 12 per Limina vengono individuate le sottozone E3.1a e E3.1b.



Per gli edifici esistenti inclusi nelle sottozone E3.1a e E3.1b sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia (di cui alle lettere a, b, c, e d dell'art. 20 della L.R. n° 71/78), nonché interventi di demolizione e ricostruzione secondo la cubatura e la sagoma preesistente, nonché un ampliamento "una tantum" fino a un massimo del 20% del volume residenziale originario ed entro il limite di mc 200 per unità edilizia per comprovate necessità di risanamento igienico funzionale. Nel caso in cui l'ampliamento si configura come sopraelevazione, l'altezza massima dell'edificio non può superare i ml 7,50.

Nelle sottozone E3.1a e E3.1b, l'edificazione dell'ampliamento è consentita in aderenza e in accomunamento mentre è vietata la nuova edificazione di edifici autonomi su lotti eventualmente liberi; per l'eventuale distacco tra gli edifici e tra pareti valgono le norme relative alla zona B1.

Nella sottozone E3.2 non è consentita la realizzazione degli interventi di cui al punto b) del precedente art. 36.

Per gli edifici esistenti inclusi nelle sottozone E3.1a e E3.1b sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia (di cui alle lettere a, b, c, e d dell'art. 20 della L.R. n° 71/78), nonché interventi di demolizione e ricostruzione secondo la cubatura e la sagoma preesistente, nonché un ampliamento "una tantum" fino a un massimo del 20% del volume residenziale originario ed entro il limite di mc 200 per unità edilizia per comprovate necessità di risanamento igienico funzionale. Nel caso in cui l'ampliamento si configura come sopraelevazione, l'altezza massima dell'edificio non può superare i ml 7,50.

Nelle sottozone E3.1a e E3.1b, l'edificazione dell'ampliamento è consentita in aderenza e in accomunamento mentre è vietata la nuova edificazione di edifici autonomi su lotti eventualmente liberi; per l'eventuale distacco tra gli edifici e tra pareti valgono le norme relative alla zona B1.

Nella sottozone E3.2 non è consentita la realizzazione degli interventi di cui al punto b) del precedente art. 36.



## TITOLO VII - NORME PER LE ZONE DESTINATE A SERVIZI ED ATTIVITÀ SPECIALI

### art. 40 - Zone a servizi di cui al D.M. 1444 (V, P, AIC, As) ed aree per la viabilità

Le zone a servizi di cui al D.M. 1444 sono suddivise in:

- aree per il verde pubblico e le attrezzature sportive (V),
- aree a parcheggio (P),
- aree per attrezzature di interesse comune (AIC),
- aree per attrezzature scolastiche (As).

Sono aree preordinate all'espropriazione e di attuazione pubblica; possono essere di iniziativa privata, ove consentito dalle leggi, a seguito di specifica convenzione tra l'amministrazione comunale ed il privato che propone l'attuazione.

Le funzioni ammesse in ogni singola area sono quelle contenute nell'art. 3 del D.L. 1444 del 2/4/68. Per le norme per ogni singola area si fa riferimento alla legislazione inerente l'attività.

Per le aree destinate ad AIC e ad As sono fissati:

- I.E.F.  $\leq 2,5$  mq/mq;
- $H \leq 11$  per n° 3 piani fuori terra;
- $R_c \leq 50\%$  della superficie del lotto.

Il volume complessivo di eventuali costruzioni nelle aree a verde pubblico non dovrà eccedere l'indice di edificabilità fondiaria pari a 0,8 mq/mq. Nel caso in cui per l'area a verde venga proposto un edificio per lo sport (palestra, palazzetto, piscina coperta,...) la superficie utile netta dell'impianto non può superare il 40% della superficie del lotto.

Nella progettazione delle aree a verde pubblico e delle aree a parcheggio debbono essere seguiti i seguenti criteri:

a) per le aree a verde pubblico:

- il rispetto dell'indice di piantumazione pari a un albero di medio fusto ogni 25 mq di superficie dell'intervento e a un albero di alto fusto ogni 200 mq;
- la prevalenza di essenze tradizionali, anche se non necessariamente autoctone, e compatibili con l'ambiente circostante;
- la sistemazione del suolo il più possibile rispettosa e comunque congrua con l'orografia esistente;
- la limitata estensione di aree rese impermeabili da pavimentazioni;
- la realizzazione degli impianti tecnologici ritenuti necessari (impianto di illuminazione; di irrigazione, etc.).

b) per le aree a parcheggio:

- il rispetto dell'indice di piantumazione pari a un albero di medio fusto ogni 30 mq di superficie dell'intervento e a un albero di alto fusto ogni 200 mq;

## TITOLO VII - NORME PER LE ZONE DESTINATE A SERVIZI ED ATTIVITÀ SPECIALI

### art. 40 - Zone a servizi di cui al D.M. 1444 (V, P, AIC, As) ed aree per la viabilità

Le zone a servizi di cui al D.M. 1444 sono suddivise in:

- aree per il verde pubblico e le attrezzature sportive (V),
- aree a parcheggio (P),
- aree per attrezzature di interesse comune (AIC),
- aree per attrezzature scolastiche (As).

Sono aree preordinate all'espropriazione e di attuazione pubblica; possono essere di iniziativa privata, ove consentito dalle leggi, a seguito di specifica convenzione tra l'amministrazione comunale ed il privato che propone l'attuazione.

Le funzioni ammesse in ogni singola area sono quelle contenute nell'art. 3 del D.L. 1444 del 2/4/68. Per le norme per ogni singola area si fa riferimento alla legislazione inerente l'attività.

Per le aree destinate ad AIC e ad As sono fissati:

- I.E.F.  $\leq 2,5$  mq/mq;
- $H \leq 11$  per n° 3 piani fuori terra;
- $R_c \leq 50\%$  della superficie del lotto.

Il volume complessivo di eventuali costruzioni nelle aree a verde pubblico non dovrà eccedere l'indice di edificabilità fondiaria pari a 0,8 mq/mq. Nel caso in cui per l'area a verde venga proposto un edificio per lo sport (palestra, palazzetto, piscina coperta,...) la superficie utile netta dell'impianto non può superare il 40% della superficie del lotto.

Nella progettazione delle aree a verde pubblico e delle aree a parcheggio debbono essere seguiti i seguenti criteri:

a) per le aree a verde pubblico:

- il rispetto dell'indice di piantumazione pari a un albero di medio fusto ogni 25 mq di superficie dell'intervento e a un albero di alto fusto ogni 200 mq;
- la prevalenza di essenze tradizionali, anche se non necessariamente autoctone, e compatibili con l'ambiente circostante;
- la sistemazione del suolo il più possibile rispettosa e comunque congrua con l'orografia esistente;
- la limitata estensione di aree rese impermeabili da pavimentazioni;
- la realizzazione degli impianti tecnologici ritenuti necessari (impianto di illuminazione; di irrigazione, etc.).

b) per le aree a parcheggio:

- il rispetto dell'indice di piantumazione pari a un albero di medio fusto ogni 30 mq di superficie dell'intervento e a un albero di alto fusto ogni 200 mq;



- la prevalenza di essenze tradizionali, anche se non necessariamente autoctone, e compatibili con l'ambiente circostante;
- la sistemazione del suolo il più possibile rispettosa e comunque congrua con l'orografia esistente;
- la realizzazione soltanto delle corsie di distribuzione con asfalto e la realizzazione di posti auto con materiale permeabile (ghiaia, bolognato lavico con fuga erbosa, blocchi forati autobloccanti, etc.);
- la realizzazione negli spartitraffico e nei marciapiedi di siepi, pergolati ombrosi etc.;
- la realizzazione degli impianti tecnologici ritenuti necessari (impianto di illuminazione; di irrigazione, etc.).

Nelle aree destinate a verde pubblico, in attesa della attuazione dell'intervento pubblico, quanto previsto dalla relativa norma può essere realizzato dal privato, pur restando l'area preordinata al vincolo per la espropriazione.

Nelle tavole di piano sono individuate le nuove strutture viarie e l'ammodernamento o la ristrutturazione di quelle esistenti. Le indicazioni relative alla nuova viabilità hanno valore orientativo per la progettazione esecutiva, la quale potrà modificare sezioni, giacitura e tracciati in base a criteri di opportunità tecnica od ambientale, senza che ciò comporti variante la piano.

Nelle aree AIC e in tutte le aree pubbliche a cielo libero destinate a viabilità e piazze, è possibile allocare mercati di tipo giornaliero, periodico e fisso, con i limiti imposti da eventuali vincoli e prescrizioni discendenti da norme statali, nonché dai pareri tecnici e dalle relative autorizzazioni, ove necessarie.

#### **art. 41 - Parco Fluviale**

Viene classificata Parco Fluviale -PF- l'area dell'argine destro del torrente d'Agrò in prevalenza di proprietà demaniale.

In tale area sono consentiti opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del complesso paesaggistico fluviale nonché per la realizzazione di parchi gioco ..... e di attrezzature e percorsi per il tempo libero.....

Per gli eventuali edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della L.R. 71/78.

L'utilizzo dell'area è consentito previa concessione da parte del demanio fluviale e secondo di un piano quadro, redatto su iniziativa pubblica o privata, esteso all'intera area di ogni sottozona che potrà attuarsi attraverso ambiti territoriali o funzionali definiti dallo stesso che prevederà anche l'insieme degli interventi e le norme per la loro realizzazione.

In caso di piano quadro di iniziativa privata esso dovrà contenere apposita convenzione da sottoscrivere con il Comune.

Sono individuate due sottozone -PFa e PFb- a nord della via Mantineo.

Per la PFa valgono le previsioni di cui sopra e riportate nel progetto redatto per il PIT 13.

- la prevalenza di essenze tradizionali, anche se non necessariamente autoctone, e compatibili con l'ambiente circostante;
- la sistemazione del suolo il più possibile rispettosa e comunque congrua con l'orografia esistente;
- la realizzazione soltanto delle corsie di distribuzione con asfalto e la realizzazione di posti auto con materiale permeabile (ghiaia, bolognato lavico con fuga erbosa, blocchi forati autobloccanti, etc.);
- la realizzazione negli spartitraffico e nei marciapiedi di siepi, pergolati ombrosi etc.;
- la realizzazione degli impianti tecnologici ritenuti necessari (impianto di illuminazione; di irrigazione, etc.).

Nelle aree destinate a verde pubblico, in attesa della attuazione dell'intervento pubblico, quanto previsto dalla relativa norma può essere realizzato dal privato, pur restando l'area preordinata al vincolo per la espropriazione.

Nelle tavole di piano sono individuate le nuove strutture viarie e l'ammodernamento o la ristrutturazione di quelle esistenti. Le indicazioni relative alla nuova viabilità hanno valore orientativo per la progettazione esecutiva, la quale potrà modificare sezioni, giacitura e tracciati in base a criteri di opportunità tecnica od ambientale, senza che ciò comporti variante la piano.

Nelle aree AIC e in tutte le aree pubbliche a cielo libero destinate a viabilità e piazze, è possibile allocare mercati di tipo giornaliero, periodico e fisso, con i limiti imposti da eventuali vincoli e prescrizioni discendenti da norme statali, nonché dai pareri tecnici e dalle relative autorizzazioni, ove necessarie.

#### **art. 41 - Parco Fluviale**

Viene classificata Parco Fluviale -PF- l'area dell'argine destro del torrente d'Agrò in prevalenza di proprietà demaniale.

In tale area sono consentiti opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del complesso paesaggistico fluviale nonché per la realizzazione di parchi gioco, **parchi campeggio**, di attrezzature e percorsi per il tempo libero **ed attività di educazione ambientale nonché bacini lacustri per pesca sportiva od attività didattiche.**

Per gli eventuali edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della L.R. 71/78.

L'utilizzo dell'area è consentito previa concessione da parte del demanio fluviale e secondo di un piano quadro, redatto su iniziativa pubblica o privata, esteso all'intera area di ogni sottozona che potrà attuarsi attraverso ambiti territoriali o funzionali definiti dallo stesso che prevederà anche l'insieme degli interventi e le norme per la loro realizzazione.

In caso di piano quadro di iniziativa privata esso dovrà contenere apposita convenzione da sottoscrivere con il Comune.

Sono individuate due sottozone -PFa e PFb- a nord della via Mantineo.

Per la PFa valgono le previsioni di cui sopra e riportate nel progetto redatto per il PIT 13.



Nella sottozona PFb, previa la redazione di un piano quadro per l'intera area, è consentita anche la realizzazione di un parco di campeggio secondo le norme di cui al successivo articolo, e nel rispetto del punto a) dell'art. 15 della L.R. 78/76.

#### **art. 42 - Zona per parchi di campeggio PA**

Viene e classificata Parco di Campeggio (PA) l'area sita a S. Margherita destinata agli scopi di cui alla L.R. n° 14 del 13/3/82.

La realizzazione del campeggio è possibile a seguito di unica concessione edilizia convenzionata che preveda la realizzazione e cessione del parcheggio pubblico previsto dalla tavola di piano lungo la strada statale. L'intervento deve rispettare le seguenti norme:

- I.E.F.  $\leq 0,15$  mc/mq (inclusa la cubatura di eventuali edifici esistenti) per la realizzazione dei servizi relativi.
- deve essere prevista la piantumazione e/o il mantenimento di alberatura secondo un indice di piantumazione almeno pari a un albero di medio e/o alto fusto ogni 50 mq di superficie scoperta.
- la sistemazione del suolo deve avvenire nel rispetto dell'orografia esistente; muri di recinzione ed eventuali muri di contenimento di terrazzamenti e dovranno essere realizzati o rivestiti in muratura di pietrame. I percorsi interni, carrabili o pedonali, devono essere pavimentati con terreno stabilizzato permeabile eventualmente ricoperto di ghiaia o, in alternativa, pavimentati con pietra e/o cotto siciliano.

Per tutti gli interventi previsti nel presente articolo è consentito il cambio di destinazione d'uso di eventuali edifici esistenti, ai sensi dell'art. 10 della L.N. 37/85.

#### **art. 43 - Area per impianto di depurazione I D**

Individua l'area per l'impianto di depurazione (I D).

Tale area è normata dalla legislazione relativa e comporta una fascia di rispetto profonda ml 100 di cui all'art. 46 delle L.R. n° 27/86.

#### **art. 44 - Vincoli assoluti e fasce di rispetto**

Nelle zone di vincolo assoluto sono vietate le costruzioni di qualunque natura e tipologia, con esclusione dei manufatti strettamente necessari alla installazione di impianti tecnologici a rete (elettrodotti, fognature etc.), di eventuali impianti per la distribuzione dei carburanti, e di aree attrezzate se consentite dalle norme specifiche delle singole aree vincolate.

Le zone di vincolo assoluto assumono il significato di linea di ritiro dell'edificabile, per cui qualora una specifica destinazione di piano anche ricada entro la zona di vincolo assoluto, la parte di superficie da questa interessata, pur rientrando nel conteggio per la determinazione degli indici e parametri edificatori, non può essere occupata da costruzioni che vanno localizzati al di fuori della zona di vincolo.

Negli elaborati di P.R.G. sono riportati:

Nella sottozona PFb, previa la redazione di un piano quadro per l'intera area, è consentita anche la realizzazione di un parco di campeggio secondo le norme di cui al successivo articolo, e nel rispetto del punto a) dell'art. 15 della L.R. 78/76.

#### **art. 42 - Zona per parchi di campeggio PA**

Viene e classificata Parco di Campeggio (PA) l'area sita a S. Margherita destinata agli scopi di cui alla L.R. n° 14 del 13/3/82.

La realizzazione del campeggio è possibile a seguito di unica concessione edilizia convenzionata che preveda la realizzazione e cessione del parcheggio pubblico previsto dalla tavola di piano lungo la strada statale. L'intervento deve rispettare le seguenti norme:

- I.E.F.  $\leq 0,15$  mc/mq (inclusa la cubatura di eventuali edifici esistenti) per la realizzazione dei servizi relativi.
- deve essere prevista la piantumazione e/o il mantenimento di alberatura secondo un indice di piantumazione almeno pari a un albero di medio e/o alto fusto ogni 50 mq di superficie scoperta.
- la sistemazione del suolo deve avvenire nel rispetto dell'orografia esistente; muri di recinzione ed eventuali muri di contenimento di terrazzamenti e dovranno essere realizzati o rivestiti in muratura di pietrame. I percorsi interni, carrabili o pedonali, devono essere pavimentati con terreno stabilizzato permeabile eventualmente ricoperto di ghiaia o, in alternativa, pavimentati con pietra e/o cotto siciliano.

Per tutti gli interventi previsti nel presente articolo è consentito il cambio di destinazione d'uso di eventuali edifici esistenti, ai sensi dell'art. 10 della L.N. 37/85.

#### **art. 43 - Area per impianto di depurazione I D**

Individua l'area per l'impianto di depurazione (I D).

Tale area è normata dalla legislazione relativa e comporta una fascia di rispetto profonda ml 100 di cui all'art. 46 delle L.R. n° 27/86.

#### **art. 44 - Vincoli assoluti e fasce di rispetto**

Nelle zone di vincolo assoluto sono vietate le costruzioni di qualunque natura e tipologia, con esclusione dei manufatti strettamente necessari alla installazione di impianti tecnologici a rete (elettrodotti, fognature etc.), di eventuali impianti per la distribuzione dei carburanti, e di aree attrezzate se consentite dalle norme specifiche delle singole aree vincolate.

Le zone di vincolo assoluto assumono il significato di linea di ritiro dell'edificabile, per cui qualora una specifica destinazione di piano anche ricada entro la zona di vincolo assoluto, la parte di superficie da questa interessata, pur rientrando nel conteggio per la determinazione degli indici e parametri edificatori, non può essere occupata da costruzioni che vanno localizzati al di fuori della zona di vincolo.

Negli elaborati di P.R.G. sono riportati:



- 1) il vincolo cimiteriale; in quest'area è consentita la sistemazione a parcheggi, verde di arredo e verde ambientale;
- 2) il vincolo di rispetto autostradale;
- 3) il vincolo di rispetto lungo la linea ferrata delle FF. SS; esso può essere modificato a seguito di autorizzazione specifica da parte dell'ente ferrovie;
- 4) il vincolo di rispetto attorno l'impianto di depurazione, per un raggio di ml 100 (vedi art. 43);
- 5) il vincolo attorno ai pozzi, per un raggio di ml 10.

È inoltre stabilito che le "industrie insalubri", così come definite nel D.M. Sanità 2/3/87, se non localizzate nella zona artigianale, debbono avere distanza dal centro abitato non inferiore a ml 300.

**art. 45 - Aree di cui al P.A.I. (D.A. 298/41 2007) e prescrizioni di salvaguardia geologica.**

Nelle parti del territorio classificate dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I. - (D.A. 285 del 5/7/2007) "a pericolosità geomorfologica (individuate nelle tavole del PRG con la sigla Per) , a "rischio geomorfologico" (individuate nelle tavole del PRG con la sigla R) sono possibili gli interventi contenuti nella circolare Ass.to Territorio e Ambiente n° 53344 del 16/7/2007 riportati sei successivi punti a), b), c), d).

In tutto il territorio comunale valgono le prescrizioni contenute nel voto del CRU 600/06 e nel D.Dir. 787/DRU del 7/9/07 riportate sei successivi punti e), f.) g), h) e i).

**a) Disciplina delle aree a pericolosità geomorfologica**

a1. Le aree pericolose, in quanto interessate da dissesti, sono oggetto di disciplina a fini preventivi e sono l'ambito territoriale di riferimento per gli interventi di mitigazione del rischio geo-morfologico.

a2. Nelle aree a pericolosità "molto elevata" (P4) ed "elevata" (P3) (individuate nelle tavole del PRG con le sigle Per 4 e Per 3):

- sono vietati scavi, riporti, movimenti di terra e tutte le attività che possono esaltare il livello di rischio atteso;
- è vietata la localizzazione, nell'ambito dei Piani Provinciali e Comunali di Emergenza di Protezione Civile, delle "Aree di Attesa", delle "Aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse" e delle "Aree di ricovero della popolazione".

a3. In queste aree la realizzazione di elementi inseriti nelle classi E4 ed E3 è subordinata all'esecuzione degli interventi necessari alla mitigazione dei livelli di rischio atteso e pericolosità esistenti.

a4. La documentazione tecnica comprovante la realizzazione degli interventi di riduzione della pericolosità dovrà essere trasmessa all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che, previa adeguata valutazione, provvederà alle conseguenti modifiche.

a5. Nelle aree a pericolosità P4 e P3, l'attività edilizia e di trasformazione del territorio, contenuta negli strumenti urbanistici generali e attuativi, relativa agli elementi E1 ed E2, è subordinata alla verifica della compatibilità geomorfologia. A tal fine, gli Enti locali

- 1) il vincolo cimiteriale; in quest'area è consentita la sistemazione a parcheggi, verde di arredo e verde ambientale;
- 2) il vincolo di rispetto autostradale;
- 3) il vincolo di rispetto lungo la linea ferrata delle FF. SS; esso può essere modificato a seguito di autorizzazione specifica da parte dell'ente ferrovie;
- 4) il vincolo di rispetto attorno l'impianto di depurazione, per un raggio di ml 100 (vedi art. 43);
- 5) il vincolo attorno ai pozzi, per un raggio di ml 10.

È inoltre stabilito che le "industrie insalubri", così come definite nel D.M. Sanità 2/3/87, se non localizzate nella zona artigianale, debbono avere distanza dal centro abitato non inferiore a ml 300.

**art. 45 - Aree di cui al P.A.I. (D.A. 298/41 2007) e prescrizioni di salvaguardia geologica.**

Nelle parti del territorio classificate dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I. - (D.A. 285 del 5/7/2007) "a pericolosità geomorfologica (individuate nelle tavole del PRG con la sigla Per) , a "rischio geomorfologico" (individuate nelle tavole del PRG con la sigla R) sono possibili gli interventi contenuti nella circolare Ass.to Territorio e Ambiente n° 53344 del 16/7/2007 riportati sei successivi punti a), b), c), d).

In tutto il territorio comunale valgono le prescrizioni contenute nel voto del CRU 600/06 e nel D.Dir. 787/DRU del 7/9/07 riportate sei successivi punti e), f.) g), h) e i).

**a) Disciplina delle aree a pericolosità geomorfologica**

a1. Le aree pericolose, in quanto interessate da dissesti, sono oggetto di disciplina a fini preventivi e sono l'ambito territoriale di riferimento per gli interventi di mitigazione del rischio geo-morfologico.

a2. Nelle aree a pericolosità "molto elevata" (P4) ed "elevata" (P3) (individuate nelle tavole del PRG con le sigle Per 4 e Per 3):

- sono vietati scavi, riporti, movimenti di terra e tutte le attività che possono esaltare il livello di rischio atteso;
- è vietata la localizzazione, nell'ambito dei Piani Provinciali e Comunali di Emergenza di Protezione Civile, delle "Aree di Attesa", delle "Aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse" e delle "Aree di ricovero della popolazione".

a3. In queste aree la realizzazione di elementi inseriti nelle classi E4 ed E3 è subordinata all'esecuzione degli interventi necessari alla mitigazione dei livelli di rischio atteso e pericolosità esistenti.

a4. La documentazione tecnica comprovante la realizzazione degli interventi di riduzione della pericolosità dovrà essere trasmessa all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che, previa adeguata valutazione, provvederà alle conseguenti modifiche.

a5. Nelle aree a pericolosità P4 e P3, l'attività edilizia e di trasformazione del territorio, contenuta negli strumenti urbanistici generali e attuativi, relativa agli elementi E1 ed E2, è subordinata alla verifica della compatibilità geomorfologia. A tal fine, gli Enti locali



competenti nella redazione degli strumenti urbanistici, predispongono e trasmettono all'Assessorato Territorio e Ambiente uno studio di compatibilità.

a6. Gli studi sono sottoposti al parere dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente che si esprime in merito alla compatibilità con gli obiettivi del PAI.

a7. Nelle aree a pericolosità P4 e P3 sono esclusivamente consentite:

- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee

- le occupazioni temporanee di suolo, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 Agosto 1985, n. 37; realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità;

- le opere relative ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità della zona, purché prevedano opportune misure di allertamento.

a8. Nelle aree a pericolosità P2, P1 e P0 (individuata nelle tavole del PRG con le sigle *Per 2*, *Per 1* e *Per 0*) è consentita l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e di settore vigenti, corredati da indagini geologiche e geotecniche effettuate ai sensi della normativa in vigore estese ad un ambito morfologico o ad un tratto di versante significativo.

a9. Tutti gli studi geologici di cui ai commi precedenti devono tener conto degli elaborati cartografici del PAI, onde identificare le interazioni fra opere previste e le condizioni geomorfologiche dell'area nel contesto del bacino idrografico di ordine inferiore.

**b) Disciplina delle aree a rischio geomorfologico molto elevato (R4)**

Nelle aree a rischio molto elevato (R4), sono esclusivamente consentite:

b1. gli interventi di demolizione senza ricostruzione, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale del 10 Agosto 1985, n. 37;

b2. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinari, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici che non comportino delle modifiche strutturali (con esclusione pertanto della loro demolizione totale e ricostruzione), così come definiti dall'art. 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale del 27 Dicembre 1978 n. 71;

b3. gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;

b4. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

b5. le occupazioni temporanee di suolo, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale del 10 Agosto 1985, n. 37, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità;

b6. gli interventi di consolidamento per la mitigazione del rischio di frana;

b7. gli interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche.

competenti nella redazione degli strumenti urbanistici, predispongono e trasmettono all'Assessorato Territorio e Ambiente uno studio di compatibilità.

a6. Gli studi sono sottoposti al parere dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente che si esprime in merito alla compatibilità con gli obiettivi del PAI.

a7. Nelle aree a pericolosità P4 e P3 sono esclusivamente consentite:

- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee

- le occupazioni temporanee di suolo, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 Agosto 1985, n. 37; realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità;

- le opere relative ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità della zona, purché prevedano opportune misure di allertamento.

a8. Nelle aree a pericolosità P2, P1 e P0 (individuata nelle tavole del PRG con le sigle *Per 2*, *Per 1* e *Per 0*) è consentita l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e di settore vigenti, corredati da indagini geologiche e geotecniche effettuate ai sensi della normativa in vigore estese ad un ambito morfologico o ad un tratto di versante significativo.

a9. Tutti gli studi geologici di cui ai commi precedenti devono tener conto degli elaborati cartografici del PAI, onde identificare le interazioni fra opere previste e le condizioni geomorfologiche dell'area nel contesto del bacino idrografico di ordine inferiore.

**b) Disciplina delle aree a rischio geomorfologico molto elevato (R4)**

Nelle aree a rischio molto elevato (R4), sono esclusivamente consentite:

b1. gli interventi di demolizione senza ricostruzione, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale del 10 Agosto 1985, n. 37;

b2. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinari, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici che non comportino delle modifiche strutturali (con esclusione pertanto della loro demolizione totale e ricostruzione), così come definiti dall'art. 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale del 27 Dicembre 1978 n. 71;

b3. gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;

b4. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

b5. le occupazioni temporanee di suolo, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale del 10 Agosto 1985, n. 37, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità;

b6. gli interventi di consolidamento per la mitigazione del rischio di frana;

b7. gli interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche.



*c) Disciplina delle aree a rischio geomorfologico elevato (R3)*

Nelle aree a rischio elevato (R3) valgono le stesse disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo precedente e sono altresì consentiti:

- c1. gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- c2. l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente.

*d) Disciplina delle aree a pericolosità idraulica*

Nelle parti di territorio classificate "Pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione - Sito di attenzione" dal Piano straordinario per l'assetto idrogeologico (D.A. 285 del 5/7/2007) fino alla redazione di un adeguato studio idrogeologico-idraulico, esteso ad un ambito significativo, che dimostri la compatibilità tra le norme edificatorie relative alla zona previste dal presente PRG ed il livello di pericolosità, gli interventi consentiti da dette norme sono sottoposti al parere della sezione Opere Idrauliche del Genio Civile; allorquando detto studio ne riscontrasse la piena compatibilità, decadrà automaticamente la obbligatorietà di tale parere.

Per l'area a pericolosità idraulica del torrente Salice compresa tra l'area AL2 e l'area V14 è istituito un vincolo di inedificabilità ai due lati di essa per una profondità di ml 10,00.

*e) Disciplina delle aree interessate da faglie*

Nelle parti di territorio interessate da faglie sia *dirette* che *inverse e trust* individuate nello studio geologico allegato al PRG, fino alla redazione di uno studio geologico atto a individuare tra esse le faglie *attive* e la loro effettiva giacitura, vengono in via cautelativa istituite fasce di inedificabilità ampie 20 metri su entrambi i lati di esse; tali fasce di inedificabilità resteranno soltanto per le eventuali faglie *attive* riscontrate da detto studio, mentre per gli altri tipi di faglie il suddetto vincolo di inedificabilità decadrà automaticamente.

*f) Disciplina delle aree limitrofe a scarpate*

Qualsiasi intervento deve arretrarsi di almeno 10 m dal ciglio delle scarpate o delle fasce di terreno ove presenti brusche rotture di pendenza.

Lo studio geologico di cui al punto 14 dell'art. 13 del Regolamento Edilizio allegato alla domanda di concessione edilizia dovrà anche contenere l'asseverazione che l'edificio di cui si propone la nuova edificazione disti almeno 10 m dal ciglio delle scarpate o delle fasce di terreno ove presenti brusche rotture di pendenza.

*g) Disciplina delle aree di espansione soggette a pianificazione esecutiva*

*c) Disciplina delle aree a rischio geomorfologico elevato (R3)*

Nelle aree a rischio elevato (R3) valgono le stesse disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo precedente e sono altresì consentiti:

- c1. gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- c2. l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente.

*d) Disciplina delle aree a pericolosità idraulica*

Nelle parti di territorio classificate "Pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione - Sito di attenzione" dal Piano straordinario per l'assetto idrogeologico (D.A. 285 del 5/7/2007) fino alla redazione di un adeguato studio idrogeologico-idraulico, esteso ad un ambito significativo, che dimostri la compatibilità tra le norme edificatorie relative alla zona previste dal presente PRG ed il livello di pericolosità, gli interventi consentiti da dette norme sono sottoposti al parere della sezione Opere Idrauliche del Genio Civile; allorquando detto studio ne riscontrasse la piena compatibilità, decadrà automaticamente la obbligatorietà di tale parere.

Per l'area a pericolosità idraulica del torrente Salice compresa tra l'area AL2 e l'area V14 è istituito un vincolo di inedificabilità ai due lati di essa per una profondità di ml 10,00.

*e) Disciplina delle aree interessate da faglie*

Nelle parti di territorio interessate da faglie sia *dirette* che *inverse e trust* individuate nello studio geologico allegato al PRG, fino alla redazione di uno studio geologico atto a individuare tra esse le faglie *attive* e la loro effettiva giacitura, vengono in via cautelativa istituite fasce di inedificabilità ampie 20 metri su entrambi i lati di esse; tali fasce di inedificabilità resteranno soltanto per le eventuali faglie *attive* riscontrate da detto studio, mentre per gli altri tipi di faglie il suddetto vincolo di inedificabilità decadrà automaticamente.

*f) Disciplina delle aree limitrofe a scarpate*

Qualsiasi intervento deve arretrarsi di almeno 10 m dal ciglio delle scarpate o delle fasce di terreno ove presenti brusche rotture di pendenza.

Lo studio geologico di cui al punto 14 dell'art. 13 del Regolamento Edilizio allegato alla domanda di concessione edilizia dovrà anche contenere l'asseverazione che l'edificio di cui si propone la nuova edificazione disti almeno 10 m dal ciglio delle scarpate o delle fasce di terreno ove presenti brusche rotture di pendenza.

*g) Disciplina delle aree di espansione soggette a pianificazione esecutiva*



Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare ARTA Regione Siciliana n. 2222 del 31 gennaio 1995, secondo le indicazioni del punto 5.2.

Detti piani dovranno anche prevedere tra le opere di urbanizzazione tutti gli interventi di regimentazione e smaltimento delle acque pluviali necessari a limitare i fenomeni erosivi, ed essere munito, ove necessario, dello studio e delle procedure previste dal punto H del decreto min. LL.PP. 11/3/1988.

*h) Disciplina delle aree limitrofe a argini, sponde e valloni.*

Nell'ambito extraurbano, all'interno delle fasce di rispetto di 10 metri a destra e a sinistra degli argini e dalle sponde dei torrenti, valloni e canali è istituito il vincolo di inedificabilità assoluta.

Lo stesso vincolo di inedificabilità assoluta è istituito nella fascia di rispetto di 10 metri a destra e a sinistra dell'area di esondazione relativa al torrente Salice compresa tra i servizi V14 e P6.

Lo studio geologico di cui al punto 14 dell'art. 13 del Regolamento Edilizio allegato alla domanda di concessione edilizia dovrà anche contenere l'asseverazione che l'edificio di cui si propone la nuova edificazione disti almeno 10 m degli argini e dalle sponde dei torrenti, valloni e dall'area di esondazione del torrente salice.

*i) Disciplina per la attuazione di piani urbanistici e di opere su grandi aree.*

L'attuazione di piani urbanistici e di progetti di insiemi di manufatti che interessano ampie superfici e che possono comportare variazioni significative nelle condizioni del sottosuolo, è subordinata alle procedure di cui al punto H del D.M. LL.PP. dell'11 marzo 1988.

Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare ARTA Regione Siciliana n. 2222 del 31 gennaio 1995, secondo le indicazioni del punto 5.2.

Detti piani dovranno anche prevedere tra le opere di urbanizzazione tutti gli interventi di regimentazione e smaltimento delle acque pluviali necessari a limitare i fenomeni erosivi, ed essere munito, ove necessario, dello studio e delle procedure previste dal punto H del decreto min. LL.PP. 11/3/1988.

*h) Disciplina delle aree limitrofe a argini, sponde e valloni.*

Nell'ambito extraurbano, all'interno delle fasce di rispetto di 10 metri a destra e a sinistra degli argini e dalle sponde dei torrenti, valloni e canali è istituito il vincolo di inedificabilità assoluta.

Lo stesso vincolo di inedificabilità assoluta è istituito nella fascia di rispetto di 10 metri a destra e a sinistra dell'area di esondazione relativa al torrente Salice compresa tra i servizi V14 e P6.

Lo studio geologico di cui al punto 14 dell'art. 13 del Regolamento Edilizio allegato alla domanda di concessione edilizia dovrà anche contenere l'asseverazione che l'edificio di cui si propone la nuova edificazione disti almeno 10 m degli argini e dalle sponde dei torrenti, valloni e dall'area di esondazione del torrente salice.

*i) Disciplina per la attuazione di piani urbanistici e di opere su grandi aree.*

L'attuazione di piani urbanistici e di progetti di insiemi di manufatti che interessano ampie superfici e che possono comportare variazioni significative nelle condizioni del sottosuolo, è subordinata alle procedure di cui al punto H del D.M. LL.PP. dell'11 marzo 1988.



## PARTE TERZA

### DISPOSIZIONI FINALI

#### TITOLO UNICO - VALIDITA' DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

##### **art. 46 - Entrata in vigore delle presenti norme - Abrogazione delle norme precedenti**

Le presenti Norme di Attuazione entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale, dopo la avvenuta approvazione regionale. Nella medesima data cesseranno di trovare applicazione le norme del precedente piano regolatore.

Nel caso di entrata in vigore di norme e leggi statali o regionali che non richiedano espressamente il loro vaglio da parte del Consiglio Comunale, esse si intendono automaticamente facenti parte delle presenti Norme di Attuazione, integrando modificando o sostituendo in tutto o in parte gli articoli che le compongono.

## PARTE TERZA

### DISPOSIZIONI FINALI

#### TITOLO UNICO - VALIDITA' DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

##### **art. 46 - Entrata in vigore delle presenti norme - Abrogazione delle norme precedenti**

Le presenti Norme di Attuazione entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale, dopo la avvenuta approvazione regionale. Nella medesima data cesseranno di trovare applicazione le norme del precedente piano regolatore.

Nel caso di entrata in vigore di norme e leggi statali o regionali che non richiedano espressamente il loro vaglio da parte del Consiglio Comunale, esse si intendono automaticamente facenti parte delle presenti Norme di Attuazione, integrando modificando o sostituendo in tutto o in parte gli articoli che le compongono.

##### **Norma finale:**

**Per gli edifici destinati ad albergo, di cui al presente regolamento, si fa riferimento esclusivamente, anche se non esplicitamente riportato al D.R. del 11.06.2001 pubblicato sulla G.U.R.S. n.35 del 13.07.2001 di cui alla sezione "STRUTTURE ALBERGHIERE" - alberghi, motel, villaggio-albergo.**

Il Responsabile U.T.C. Urbanistica  
Geom. *Giuseppe Antonino*



Il Dirigente dell'Area Tecnica  
Arch. *Gaetano Faranna*



IL SINDACO  
Dott. *Nunzio Giovanni Foti*

01 FEB 2012